

2) Cognome Nome
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Paese
Cittadinanza Sesso M - F
Indirizzo residenza Città CAP Provincia Paese.....
Documento d'identità: Tipo documento N°
Luogo emissione Data emissione Data scadenza
Persona Politicamente Esposta (PEP) Sì - No
Tipologia di Titolare Effettivo: Proprietà Diretta Proprietà Indiretta Controllo Potere di Amministrazione e Direzione
Tipo Attività Economica (TAE) Professione.....

3) Cognome Nome
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Paese
Cittadinanza Sesso M - F
Indirizzo residenza Città CAP Provincia Paese.....
Documento d'identità: Tipo documento N°
Luogo emissione Data emissione Data scadenza
Persona Politicamente Esposta (PEP) Sì - No
Tipologia di Titolare Effettivo: Proprietà Diretta Proprietà Indiretta Controllo Potere di Amministrazione e Direzione
Tipo Attività Economica (TAE) Professione.....

4) Cognome Nome
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Paese
Cittadinanza Sesso M - F
Indirizzo residenza Città CAP Provincia Paese.....
Documento d'identità: Tipo documento N°
Luogo emissione Data emissione Data scadenza
Persona Politicamente Esposta (PEP) Sì - No
Tipologia di Titolare Effettivo: Proprietà Diretta Proprietà Indiretta Controllo Potere di Amministrazione e Direzione
Tipo Attività Economica (TAE) Professione.....

che la società/ente giuridico è partecipata/o direttamente o indirettamente da una o più Società Fiduciarie per una quota superiore al 25%+1 (in proposito, si autorizza Cred.it SpA a richiedere l'informazione relativa al/i Titolare/i Effettivo/i direttamente alla/e suddetta/e Società Fiduciaria/e).

(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1, c. 2, lett. pp), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – “titolare effettivo”: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita”.

Art. 20, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

1 Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

2 Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

3 Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società'.

4 Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

5 I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.”

(2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1, c. 2, lett. dd), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – “Persone politicamente esposte”: persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1 sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

(3) Per TAE (Tipo Attività Economica) si intende la specificazione del settore economico delle Persone Fisiche, similmente a quanto richiesto per le Persone Non Fisiche con il RAE (Ramo Attività Economica) e l'ATECO (Attività Economica), es. produzione di prodotti chimici, carpenteria, edilizia, commercio prodotti alimentari, coltivazione prodotti agricoli, servizi di noleggio e locazione ecc.